



GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, COMPRENSIVA DELLA PROGETTAZIONE E DELLE OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE, PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI "PROTONTERAPIA".

## CAPITOLATO D'ONERI

### Sommario

1. FINALITÀ DEL PRESENTE DOCUMENTO .....	2
2. OGGETTO E QUANTITÀ .....	2
3. "GARANZIA DEFINITIVA" A CORREDO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	2
4. CONDIZIONI DELLA FORNITURA .....	3
5. PROGETTO DEI LAVORI.....	4
6. CONSEGNA DEL SISTEMA.....	5
7. VERIFICA DELLA FORNITURA .....	6
8. CORRISPETTIVI .....	7
9. FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	7
10. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO .....	8
11. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ .....	9
12. ASSISTENZA E FORMAZIONE DEL PERSONALE .....	10
13. VIGILANZA E SORVEGLIANZA POST MARKETING .....	10
14. INNOVAZIONE TECNOLOGICA E NORMATIVA .....	11
15. VARIAZIONI SOGGETTIVE .....	11
16. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ....	11
17. POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE .....	12
18. INADEMPIMENTI E PENALITÀ .....	12
19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	14
20. TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO .....	14
21. DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI .....	15
22. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	16
23. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE.....	16
24. PERSONALE DELL'APPALTATORE.....	16
25. MODIFICHE NORMATIVE, NORME DI RINVIO E FINALI, .....	17

## CAPITOLATO D'ONERI

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO della fornitura e installazione, comprensiva di lavori di n. 1 **moderno Sistema per Protonterapia a singola sala di trattamento** da collocare in una nuova struttura edilizia da realizzare presso un’area adiacente ai corpi di fabbrica cosiddetti “denti di pettine”, con un collegamento diretto al piano interrato ai locali assegnati alla S.O.C. di Oncologia Radioterapica del C.R.O. di Aviano (PN) (di seguito denominato C.R.O.), strutturato come descritto nel capitolato tecnico.

### 1. FINALITÀ DEL PRESENTE DOCUMENTO

Il presente documento disciplina le modalità di esecuzione della fornitura, comprensiva della progettazione e delle opere edili ed impiantistiche, per la realizzazione di un sistema di “protonterapia” (chiavi in mano, in lotto unico, che verrà aggiudicata, mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)

### 2. OGGETTO E QUANTITÀ

Le caratteristiche dei prodotti richiesti, nonché i quantitativi da fornire, sono analiticamente descritti nel Capitolato tecnico.

### 3. “GARANZIA DEFINITIVA” A CORREDO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta Aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, a favore dell’Istituto, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, per il risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso la Stazione Appaltante.

la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere alla costituzione e trasmissione della garanzia entro la data di stipulazione del contratto.

L’Istituto, inoltre, ha il diritto di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 103 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.

L’importo della garanzia definitiva è pari al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo di affidamento, al netto dell’IVA, fatta salve le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, in tema di garanzia provvisoria e gli aumenti di cui all’art. 103, comma 1.

La fideiussione deve avere decorrenza dalla data di stipulazione del contratto e validità fino alla data del verbale di verifica di conformità della fornitura dell’apparecchiatura, come prevista dall’art. 11 del Capitolato Tecnico e, comunque, non potrà essere svincolata prima dell’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 D.lgs. 50/2016.

La fideiussione deve prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
2. la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile,
3. l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Istituto ad effettuare il

versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della garanzia provvisoria oltre che l'addebito dei danni e delle maggiori spese per l'Istituto.

In caso di Raggruppamenti Temporanei d'Impresa, consorzi ordinari e GEIE, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Impresa mandataria (Capogruppo).

Il raggruppamento risultante miglior offerente dovrà essere formalmente costituito, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto delle norme di cui all'art. 48 D.lgs. 50/2016 ed art. 1392 c.c., con atto notarile, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione.

Nel caso di associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari, GEIE, (art. 45, comma 2, lett. d), e), g) del D. Lgs. n. 50/2016), la riduzione dell'importo della garanzia è possibile solo se tutte le imprese, costituenti l'associazione o il consorzio, sono in possesso della certificazione di qualità.

In caso di avvalimento, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Aggiudicataria.

La riduzione dell'importo della garanzia è possibile solo se l'aggiudicatario possiede il requisito della qualità, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia posseduto dall'impresa ausiliaria.

E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione a titolo di risarcimento danni derivante dal mancato o inesatto adempimento.

Per le modalità di presentazione della garanzia definitiva si rinvia a quanto già disposto per la cauzione provvisoria nel disciplinare di gara. In particolare ove la garanzia non sia rilasciata in origine in modalità digitale l'aggiudicatario dovrà trasmettere il documento cartaceo originale entro i termini indicati nella comunicazione di aggiudicazione.

#### **4. CONDIZIONI DELLA FORNITURA**

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque ritenuta opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Documento e dagli atti ad esso collegati, pena la risoluzione di diritto del Contratto.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Stazione Appaltante, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

## 5. PROGETTO DEI LAVORI

I tempi di svolgimento della prestazione (progettazione definitiva, esecutiva, esecuzione lavori + realizzazione del sistema collaudato e funzionante) avranno inizio dalla data di stipula del contratto e dovranno concludersi tassativamente entro 36 mesi naturali e consecutivi.

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a presentare, entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento di apposito ordine di servizio da parte del RUP (da emanarsi entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione del contratto) gli elaborati progettuali costituenti **il progetto definitivo** edilizio-impiantistico, come previsti dalla normativa vigente (D.Lgs. 50/2016 e DPR 207/2010), a firma di professionista/i abilitato/i, nel numero di copie necessarie e richieste dalla stazione appaltante (compresa una copia su supporto informatico – tutti gli elaborati progettuali dovranno essere resi disponibili nella versione editabile “.dwg”, “.doc” e “.xls” e nella versione “.pdf”), nel rispetto delle norme tecniche, urbanistiche, igienico sanitarie e di sicurezza.

Il progetto definitivo dovrà definire compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Nel corso di sviluppo della progettazione definitiva dovranno essere garantiti più incontri, da tenersi presso gli uffici dell'Istituto, per il coordinamento della progettazione.

Il progetto definitivo, redatto sulla base del progetto allegato all'offerta, e stampato nelle quantità sufficienti alle varie richieste di autorizzazione, dovrà contenere:

- gli elaborati previsti dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
- nonché tutti gli elaborati in fascicoli ad hoc, corredati dai moduli di richiesta, per ottenere le necessarie autorizzazioni-permessi edilizi e i pareri che saranno rilasciati dal Comune di Aviano, dall'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO), dai Vigili del Fuoco di Pordenone, dall'Ispettorato Forestale di Pordenone, Direzione Provinciale dei Servizi Tecnici, Assessorato Regionale della Sanità, Ministero dello Sviluppo Economico (già Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato) compreso ogni altro Ente e/o organismo che possa essere interessato ad esprimersi sul progetto.

I sondaggi/indagini geotecniche devono essere effettuati/e in sinergia con le prestazioni professionali del geologo e devono essere eseguite nei termini previsti per l'elaborazione del progetto definitivo con oneri completamente a carico dell'aggiudicatario.

L'affidatario è obbligato ad apportare al progetto definitivo tutte le modifiche, correzioni, integrazioni o fornire chiarimenti che dovessero essere richiesti dagli Enti preposti al rilascio di eventuali nulla osta o pareri ovvero dalla Stazione appaltante in sede di esame del progetto, senza avere diritto ad alcun maggiore compenso.

Ottenuti i pareri degli enti preposti, l'affidatario dovrà sviluppare la **progettazione esecutiva** tenendo conto di eventuali prescrizioni.

Il progetto esecutivo redatto sulla base del progetto definitivo dovrà contenere gli elaborati previsti dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e dovrà essere consegnato entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione da parte del RUP, da effettuarsi entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di approvazione del progetto definitivo da parte della Stazione Appaltante.

L'affidatario è obbligato ad apportare al progetto tutte le modifiche, correzioni, integrazioni o fornire chiarimenti che dovessero essere richiesti dagli Enti preposti al rilascio di eventuali nulla osta o pareri ovvero dalla Stazione appaltante in sede di esame del progetto, senza avere diritto ad alcun maggiore compenso.

**L'inizio dei lavori** sarà disposto dal Direttore dei Lavori previ accordi con il RUP e non potrà essere successivo a 20 giorni naturali e consecutivi dopo la comunicazione da parte del RUP di approvazione del progetto esecutivo e dovranno concludersi nei termini previsti dal cronoprogramma approvato e comunque entro e non oltre 24 mesi naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto.

Si specifica che saranno considerate ritardi, con conseguente applicazione delle penali, le eventuali dilazioni delle tempistiche standard di rilascio delle autorizzazioni necessarie, fatta salva la dimostrazione da parte dell'aggiudicatario che il ritardo non dipende da carenze a lui imputabili.

La **Direzione dei Lavori** verrà effettuata da personale tecnico nominato dall'Istituto.

La Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di prescrivere l'esecuzione ed il compimento di determinati lavori, entro un termine che potrà anche essere considerato perentorio, e di disporre l'esecuzione nel modo che riterrà più conveniente, nel caso debba essere garantita la normale attività ospedaliera, senza che la ditta aggiudicataria possa rifiutarsi.

L'esecuzione di demolizioni, fori ed altre modifiche interessanti le strutture e gli impianti esistenti dell'edificio dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione dei Lavori; in caso diverso la ditta aggiudicataria resterà unica responsabile dei danni che potrebbero essere arrecati alle strutture ed alle attività dell'Istituto.

La ditta aggiudicataria, durante l'esecuzione dei lavori non potrà di propria iniziativa introdurre variazioni al progetto senza averne ricevuto l'autorizzazione per iscritto dall'Istituto. Qualsiasi contravvenzione a questa disposizione sarà a completo rischio e pericolo della Ditta medesima, che avrà l'obbligo di rimuovere e/o demolire le opere eseguite, qualora il CRO, a suo insindacabile giudizio, non ritenesse di accettarle e, in caso di accettazione, senza alcun aumento del prezzo di aggiudicazione.

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole dell'arte e secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori in modo che tutto risponda perfettamente alle condizioni descritte in sede di offerta.

Qualora la Direzione dei Lavori rifiutasse del materiale ancorché messo in opera e, a suo insindacabile giudizio, lo ritenesse per qualità, lavorazione o funzionamento non adatto alla perfetta riuscita dell'opera e quindi non idoneo, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere immediatamente, a sua cura e spese, all'eliminazione dei materiali medesimi e alla loro sostituzione con altri, conformi alle condizioni descritte in sede di offerta.

La Ditta aggiudicataria, senza diritto ad indennizzi o compensi di sorta, ha l'obbligo di eseguire le varie opere relative all'adattamento dei locali e all'installazione dell'apparecchiatura nell'ordine eventualmente prescritto dalla Direzione dei Lavori, ancorché tale ordine non sia ritenuto conveniente per la Ditta la quale, inoltre, dovrà assoggettarsi in ogni tempo, e sempre senza diritto ad indennizzi o compensi di sorta, a tutte quelle modifiche che la Direzione dei lavori, a suo insindacabile giudizio, ritenesse di apportare per esigenze derivanti dall'attività sanitaria.

Durante l'esecuzione dei lavori e durante la posa in opera delle apparecchiature la Direzione dei Lavori potrà richiedere l'effettuazione di verifiche e prove di cui appresso ed in modo che risultino completate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori:

- a) verifiche preliminari intese ad accertare che i lavori e le forniture dei materiali, qualitativamente e quantitativamente, corrispondono alle prescrizioni contrattuali;
- b) prove di funzionalità degli impianti e singoli componenti.

Le verifiche e prove preliminari di cui sopra si dovranno eseguire alla presenza e in contraddittorio con la Direzione dei Lavori e dei risultati si dovrà compilare apposito verbale.

La Direzione dei Lavori, ove trovi da eccepire in ordine a quei risultati perché non conformi alle prescrizioni contrattuali, rilascerà il verbale di ultimazione dopo aver accertato che da parte della Ditta aggiudicataria dei lavori sono state eseguite le modifiche, le aggiunte, le riparazioni e le sostituzioni necessarie.

Si intende che nonostante l'esito favorevole delle verifiche e prove suddette, la Ditta aggiudicataria rimarrà responsabile delle deficienze che dovessero riscontrarsi in seguito fino al termine del periodo di garanzia.

## **6. CONSEGNA DEL SISTEMA**

Le fasi di trasporto, installazione e messa in esercizio del sistema dovranno essere concordati con il CRO tramite il RUP.

Le attività di realizzazione del sistema di Protonterapia sono a totale carico del contraente (che si farà carico anche dei relativi rischi connessi, in deroga all'articolo 1510, comma 2, Codice Civile).

La Ditta dovrà farsi carico del ritiro e smaltimento degli imballaggi del materiale fornito ai sensi della Parte IV, Titolo II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

L'attività di consegna di tutte le parti del sistema si intende, quindi, comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio, carico, scarico a terra e consegna in porto franco nei luoghi indicati dalla Stazione Appaltante.

Il materiale consegnato dovrà essere integro e rispondente all'ordine. Dovrà inoltre essere esattamente conforme a quello in offerta, di cui alle schede tecniche.

Comporterà il respingimento della merce, salvo diversa disposizione impartita dal RUP:

- La mancanza di un ordinativo per la merce consegnata;
- Ogni difformità della consegna rispetto a quanto riportato nell'ordine;
- La mancanza di un DDT di consegna;
- La mancanza delle informazioni necessarie alla corretta individuazione dei prodotti.

Le consegne dovranno essere inoltre accompagnate da apposito documento di trasporto (DDT) in duplice copia di cui una di queste, firmata per ricevuta, resterà all'Appaltatore.

Il suddetto documento di consegna dovrà obbligatoriamente indicare:

- Luogo di consegna della merce;
- Data dell'ordine;
- Descrizione e quantità della merce, con relativo numero di lotto;
- Eventuali dati specifici richiesti dalla Stazione Appaltante.

La prova della consegna, salvo diversa indicazione del RUP, è rappresentata esclusivamente dalla copia del DDT controfirmato per accettazione dal RUP medesimo o suo delegato, senza riserva alcuna.

L'Appaltatore è tenuto a risarcire la Stazione Appaltante per i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna.

E' responsabilità dell'Appaltatore garantire che il trasporto dei prodotti avvenga con mezzi adeguati tali da consentire il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche dei Prodotti consegnati. Pertanto, l'Appaltatore, ovvero il corriere specializzato incaricato della consegna, dovrà osservare tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione dei prodotti.

I prodotti contenenti sostanze tossiche, infiammabili o, comunque, pericolose dovranno riportare il simbolo relativo alla pericolosità

## **7. VERIFICA DELLA FORNITURA**

Si faccia riferimento anche a quanto previsto nel Capitolato tecnico.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto individuato dalla Stazione Appaltante (o suoi delegati) verifica il corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la regolare esecuzione e la qualità della prestazione. L'Appaltatore è tenuto alla corretta esecuzione della fornitura dei beni/prodotti secondo quanto disposto dal presente documento.

In ogni momento potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dichiarate dal contraente. La Stazione Appaltante, in sede di effettivo utilizzo, potrà procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato ed offerto dal contraente, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di gara.

Nei casi in cui, durante il periodo di validità del contratto l'Appaltatore non sia più in grado di garantire le prestazioni dedotte in contratto per cause impreviste e imprevedibili, dovrà darne comunicazione alla Stazione Appaltante.

Nel caso in cui le prestazioni eseguite risultino non corrispondenti a quanto proposto dalla ditta in sede di gara (o siano affette da vizi tali da rendere i beni forniti inadatti all'uso cui sono destinati), si applicheranno le penali di cui al presente documento. Nel caso in cui le fattispecie sopra descritte costituiscano grave inadempimento, ai sensi dell'art. 19 del presente Capitolato, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

## 8. CORRISPETTIVI

Tutti i corrispettivi presuppongono che le obbligazioni derivanti dal contratto siano adempiute nel pieno rispetto delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Le somme a titolo di corrispettivo sono dovute unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 30 del D.Lgs. 50/2016.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

E' ammessa l'anticipazione del pagamento secondo le modalità e disposizioni previste dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016.

Per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori saranno riconosciuti acconti/anticipazioni proporzionalmente allo stato di avanzamento dei Lavori medesimi, su specifica indicazione del direttore dei lavori di raggiungimento del 30%, del 60% del 80% di realizzazione del fabbricato, mentre il 20% finale sarà corrisposto ad avvenuto collaudo.

Per il pagamento della rata di saldo, si richiama quanto disposto dall'art. 103, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i..

Per quanto riguarda la fornitura del sistema di Protonterapia potranno essere riconosciuti anticipazioni di somme sul valore complessivo della fornitura, previa apposita richiesta del fornitore, che dovrà presentare le medesime garanzie dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, al verificarsi delle seguenti condizioni e nei limiti massimi delle percentuali indicate:

- a. 40% al ricevimento dell'acceleratore presso l'istituto;
- b. 20% al ricevimento del Gantry presso l'istituto;
- c. 20% estrazione del 1° fascio dell'acceleratore presso l'istituto;
- d. 20% al collaudo della fornitura

L'Istituto si riserva di valutare l'idoneità delle garanzie prodotte. Si riserva, inoltre, di non erogare o di erogare anche solo una parte delle anticipazioni richieste oppure di richiedere alla ditta garanzie ulteriori.

Le anticipazioni di somme di denaro potranno essere corrisposte dalla Stazione Appaltante, con atto deliberativo, previo esperimento di apposito procedimento istruttorio che attesti la sussistenza delle condizioni previste, su proposta del RUP ed a seguito del parere favorevole del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

## 9. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La Stazione Appaltante, su proposta del RUP e previo parere favorevole del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e/o del Direttore dei Lavori, completata l'istruttoria, emette certificati di pagamento, a seguito dei quali l'Appaltatore potrà presentare regolare e corrispondente fattura ai sensi della normativa vigente.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato purché la prestazione sia stata regolarmente eseguita, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, dall'offerta tecnica e dal presente Capitolato d'Oneri.

Il pagamento degli acconti del corrispettivo relativo ai lavori è effettuato nel termine di 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL).

Il pagamento delle anticipazioni del corrispettivo relativo alla fornitura dell'attrezzatura sono effettuati nel termine di 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del provvedimento che li dispone.

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il pagamento verrà effettuato alla Capogruppo.

L'operatore economico viene informato che nel sito <http://www.cro.it>, sono state pubblicate le istruzioni operative in merito alla fatturazione elettronica.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG (Codice Identificativo Gara).

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente intestato all'Appaltatore di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui l'Appaltatore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii..

Sempre in sede di stipula del Contratto l'Appaltatore è tenuto a comunicare al CRO le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i.

L'Appaltatore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale del soggetto o suo delegato autorizzato ad operare su detto/i conto/i.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

La Stazione Appaltante, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'Appaltatore cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione della prestazione, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 codice civile).

E' fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere i crediti derivanti dal contratto stipulato con il CRO, vantati nei confronti di questo.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore, i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati dalla fornitura oggetto del presente appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

## **10. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

E' vietata la cessione del contratto, ai sensi dell'art. 105 – comma 1 – del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.), ai sensi dell'art. 19 del presente Capitolato e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante.

Si precisa che la Stazione Appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

Con il deposito del contratto di subappalto, la Ditta appaltatrice deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti.

Copia del contratto di subappalto dovrà essere depositata presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio dell'esecuzione delle prestazioni date in subappalto.

L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, dell'osservanza delle norme relative al trattamento economico o normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

I subappaltatori trasmettono alla Stazione Appaltante, per tramite dell'affidatario, prima dell'inizio della prestazione, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

La Ditta appaltatrice si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

La Stazione Appaltante verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.

La Ditta appaltatrice e il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura – ufficio territoriale del Governo.

In caso di subappalto si precisa che il subappaltatore deve rispettare l'organizzazione e i dettagli tecnici/operativi proposti in sede di gara dalla Ditta appaltatrice.

## **11. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**

Al contratto di cui trattasi si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i. ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il contratto che verrà stipulato con la Ditta aggiudicataria del presente appalto verrà risolto (ai sensi dell'art. 1456 c.c.), al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

1. Qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informative interdittive ai sensi dell'art. 91, del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.
2. in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.  
A tal fine si considera in ogni caso inadempimento grave:
  - a) la violazione di norme che abbia comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
  - b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
  - c) l'impiego nel cantiere di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;Il CRO, altresì, potrà disporre la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto.
3. nel caso in cui la Ditta Aggiudicataria sia inadempiente all'obbligo di dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante ed alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c. p.
4. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

La Stazione Appaltante si riserva di esaminare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. n. 629 del 6/09/1982, convertito nella L. n. 726 del 12/10/1982 e s.m.i., ai fini del gradimento della Ditta sub affidataria.

La Ditta aggiudicataria dovrà inserire o far inserire nell'eventuale contratto di subappalto o in altro eventuale subcontratto nonché nei contratti a valle stipulati dai subcontraenti, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84, del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i. .

La Ditta aggiudicataria dovrà altresì riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo dovrà essere assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera.

Le Ditte esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture devono osservare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta. Sono a carico dell'impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri.

## **12. ASSISTENZA E FORMAZIONE DEL PERSONALE**

Si faccia riferimento anche a quanto previsto nel Capitolato tecnico.

## **13. VIGILANZA E SORVEGLIANZA POST MARKETING**

Per quanto applicabile l'aggiudicatario (fabbricanti, mandatarî e distributori) è tenuto a:

- assicurare la piena tracciabilità in ogni momento dei componenti dell'apparecchiatura, in ogni fase della filiera (in particolar modo in caso di recall) in merito a quantità, lotti, e/o altre informazioni in suo possesso, numero di serie dell'apparecchiatura, ecc.;
- garantire una chiara identificazione mediante codice del prodotto o altro riferimento non ambiguo che ne consenta la tracciabilità. In caso di fornitori NON fabbricanti, dovrà essere data evidenza di un eventuale accordo specifico relativo all'assunzione di responsabilità in luogo del fabbricante riguardo alle problematiche con oneri derivanti dalla normativa vigente sulla vigilanza.
- informare la Stazione Appaltante di qualsiasi segnalazione correttiva di campo, qualsiasi carenza, e ogni qualsiasi altra informazione, che coinvolga l'apparecchiatura;
- comunicare tutte le informazioni e le azioni inerenti la sicurezza alla Stazione Appaltante.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, sono ritenute comunicazioni obbligatorie e urgenti:

- ritiri immediati di apparecchiature in commercio;
- temporanea sospensione dell'utilizzo (senza ritiro dal commercio);
- Avvisi di sicurezza relativi a gravi incidenti che abbiano comportato per il paziente decesso, invalidità grave e/o permanente, grave pericolo di vita, necessità di un intervento medico o chirurgico al fine di evitare lesioni o menomazioni di una funzionalità del corpo;
- Comunicati dei fabbricanti che richi amino ad una maggiore attenzione circa specifici aspetti o modalità di utilizzo successivi ad una segnalazione correttiva di campo;

- Variazioni nelle IFU/manuali d'uso che modificano sostanzialmente la modalità per una sicura utilizzazione e/o la destinazione d'uso, o la manutenzione dell'apparecchiatura;

**Tutti i costi, diretti o indiretti, sostenuti dalla Stazione Appaltante a seguito di avvisi di sicurezza e segnalazioni delle Autorità competenti o a seguito dell'utilizzo di un dispositivo rivelatosi difettoso per ragioni di sicurezza (a titolo esemplificativo e non esaustivo richiamo pazienti, monitoraggi aggiuntivi al follow-up ordinario, esami di laboratorio, indagini cliniche, revisione dei dispositivi, sostituzione del dispositivo difettoso, somme elargite ai pazienti a titolo di risarcimento, ecc.), nonché eventuali altri oneri conseguenti, saranno posti a totale carico del Fornitore.**

#### **14. INNOVAZIONE TECNOLOGICA E NORMATIVA**

Per quanto applicabile, qualora nel corso della validità del contratto, si verificasse l'emanazione di direttive nazionali o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, il Fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta disposizione.

Inoltre, il fornitore è tenuto a rinnovare e trasmettere alla Stazione Appaltante le certificazioni (sistema qualità, conformità e CE) nel caso dovessero scadere durante le fasi della fornitura/installazione, nonché successivamente al collaudo;

#### **15. VARIAZIONI SOGGETTIVE**

Nel caso la Ditta aggiudicataria dovesse subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

#### **16. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

Il presente articolo è redatto ai sensi del Capo I del Titolo IV, del Decreto Legislativo n. 81/2008.

A seguito dell'analisi delle attività riguardanti lavori edili o d'ingegneria civile ed in previsione della presenza anche non contemporanea di più imprese, sarà necessario predisporre il PSC (Piano di Sicurezza e di Coordinamento) redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione.

Il PSC governerà le interferenze tra le lavorazioni all'interno del cantiere e prevederà l'adozione delle misure per eliminare o contenere i rischi che:

- 1) dal cantiere vengono trasmessi all'esterno verso le attività del datore di lavoro committente e delle altre imprese presenti a vario titolo nell'IRCCS CRO di Aviano.
- 2) dall'ambiente esterno (e cioè dalle attività dell'IRCCS CRO di Aviano e delle altre imprese presenti) vengono trasmesse al cantiere.

Il datore di lavoro committente valuterà l'eventuale necessità di aggiornamento del/i DUVRI ai sensi dell'articolo n. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008, che regolano, per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, il rapporto con le altre imprese che eseguono altre tipologie di lavori (pulizie, ecc.).

Al fine di informare le aziende partecipanti alla gara dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui saranno chiamate ad operare, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'Amministrazione nell'ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per proprio personale, o per coordinare eventuali interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui potrebbero essere esposti i lavoratori e gli utenti, si forniscono in allegato le misure generali di prevenzione e protezione dai rischi da tenere nell'esecuzione della fornitura (Allegato I – Informazioni per le ditte appaltatrici ).

## 17. POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE

L'Aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e danni di qualsiasi natura e genere (patrimoniale e non patrimoniale), eventualmente subiti da persone o cose, in dipendenza dell'esecuzione dell'appalto, con ciò esonerando il CRO da ogni e qualsiasi responsabilità verso i prestatori di lavoro da essa Ditta dipendenti, da sub-affidatari e dal relativo personale, e verso tutti i terzi in genere, per infortuni o danni che possano verificarsi in dipendenza, anche indiretta, dell'esecuzione e gestione dell'appalto stesso.

Almeno 10 giorni prima della consegna del cantiere l'aggiudicatario è obbligato, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e.i., a produrre alla Stazione Appaltante, apposita polizza di assicurazione.

La suddetta polizza dovrà essere stipulata con primaria Compagnia di Assicurazioni, autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo RCG, redatta in lingua italiana, avente per oggetto l'attività prevista nel presente appalto, e riportare espresso richiamo al relativo CIG.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1669 del Codice Civile, per quanto riguarda gli eventuali danni subiti dal CRO a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori e dell'installazione del sistema di protonterapia, la polizza dovrà prevedere, stante la peculiarità dei lavori e dell'apparecchiatura, un massimale **non inferiore ad € 20.000.000,00 (ventimilioni) unico per sinistro ed** una validità fino alla data del verbale di verifica di conformità della fornitura dell'apparecchiatura, come prevista dall'art. 11 del Capitolato Tecnico.

Per quanto riguarda gli eventuali danni subiti da terzi (RCT) verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori e dell'installazione del sistema di protonterapia, la polizza dovrà prevedere, stante la peculiarità dei lavori e dell'apparecchiatura, separatamente anche un massimale **non inferiore ad € 5.000.000,00(cinquemilioni) unico per sinistro ed** una validità fino alla data del verbale di verifica di conformità della fornitura dell'apparecchiatura, come prevista dall'art. 11 del Capitolato Tecnico.

La polizza di assicurazione, inoltre, dovrà:

1. riportare espressamente l'indicazione di un periodo di mora dei pagamenti di rinnovo annuale di 30 giorni, con obbligo per l'assicuratore di tenere in copertura la polizza per un ulteriore periodo di 30 giorni dalla scadenza della prima mora;
2. prevedere espressamente che le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno essere opponibili alla Stazione Appaltante;

Le quietanze di eventuale rinnovo della copertura, dovranno essere consegnate in originale o in copia conforme alla Stazione Appaltante, nei 30 giorni successivi al termine di ogni periodo assicurativo.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della copertura assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata, a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Qualora l'Aggiudicataria non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno, nel termine stabilito dalla relativa notifica, il CRO si ritiene autorizzato a provvedere direttamente in danno della Ditta, trattenendo l'importo sulle fatture in pagamento.

## 18. INADEMPIMENTI E PENALITÀ

Il mancato rispetto del cronoprogramma di aggiudicazione si considera come inadempimento del Fornitore tale da causare l'applicazione delle penali di cui al presente articolo e/o la risoluzione del Contratto, ai sensi dell'articolo 19.

Il mancato rispetto del cronoprogramma di aggiudicazione potrà ritenersi giustificato, e come tale non definibile come inadempimento del Fornitore, esclusivamente nei seguenti casi:

- qualora intervengano eventi che siano da ritenersi di forza maggiore; resta inteso che non sono compresi tra tali eventi i ritardi imputabili ai subappaltatori e/o ai subfornitori, a difficoltà sopravvenute negli approvvigionamenti, ad ostacoli o difficoltà tecniche nel conformare la Fornitura alle specifiche tecniche;
- qualora siano pattuite esplicitamente e per iscritto sospensioni o proroghe dei termini contrattuali;
- ove intervengano ritardi comunque imputabili all'organizzazione del CRO che determinino direttamente un ritardo sul Cronoprogramma.

Qualora si verificasse un ritardo non giustificato sul Cronoprogramma, il CRO avrà diritto di applicare nei confronti del Fornitore una penale dello 0,05 per mille sul prezzo offerto, per ogni giorno di ritardo accumulato, con il limite che la stessa non potrà superare il 10% della fornitura.

Il Fornitore può contestare, mediante apposite controdeduzioni, l'applicazione della penale entro trenta (30) giorni naturali e consecutivi dalla notifica, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante PEC. L'Istituto si pronuncia entro i successivi trenta giorni naturali e consecutivi. Le Parti riconoscono espressamente e convengono che le somme da pagare a norma del presente articolo hanno natura risarcitoria e non sanzionatoria e rappresentano un equo indennizzo dei danni che è ragionevolmente prevedibile possano derivare dall'inadempimento degli obblighi contrattuali.

Qualora le predette controdeduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante a giustificare il ritardo, saranno applicate all'Appaltatore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Fermo restando il diritto dell'Istituto ad applicare la penale di cui ai capoversi precedenti, ed eventualmente di dedurre il relativo importo dal prezzo della Fornitura da pagarsi al Fornitore, rimane in capo all'Istituto medesimo il diritto di agire per il risarcimento dell'eventuale maggior danno conseguente ai ritardi accumulati, e/o, qualora i ritardi stessi risultassero intollerabili, di dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'articolo 19.

In caso di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti, si procederà, con le modalità di cui sopra, all'applicazione di penali calcolate, come in precedenza, in relazione al ritardo che qualunque inadempimento contrattuale può provocare sulle tempistiche del crono programma di aggiudicazione. Anche in questo caso è fatto salvo il risarcimento del maggior danno, nonché le diverse ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento.

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all'Appaltatore - in esecuzione del rapporto intrattenuto con la Stazione Appaltante o a qualsiasi altro titolo dovute - e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l'Appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera l'Appaltatore dall'adempiimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale del contratto, la Stazione Appaltante ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il contratto, oltre al diritto al risarcimento di tutti i danni derivanti.

Le suddette penali verranno applicate mediante emissione di note di addebito da parte della Stazione Appaltante e incassate mediante decurtazione del corrispettivo dovuto in sede di pagamento. Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili all'appaltatore non fossero sufficienti a coprire l'ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dallo stesso arrecati alla Stazione Appaltante, la stessa si rinvierà sul deposito cauzionale definitivo.

Per quanto riguarda, in particolare, gli inadempimenti relativi al contratto di manutenzione nel periodo di garanzia, e dell'eventuale contratto successivo, previsto come opzione, si richiama quanto espressamente previsto nel capitolato tecnico, all'articolo 12, punto 1 dal titolo "UPTIME".

## **19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La Stazione Appaltante potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 codice civile e, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da effettuarsi a mezzo PEC, risolvere di diritto il contratto, nei seguenti casi:

- di non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Disciplinare, accertata dalla Stazione appaltante;
- di frode, di grave negligenza, di ripetuti inadempimenti nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- di commissione di uno dei reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia;
- di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
- di subappalto non autorizzati;
- di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al presente capitolato;
- in tutti gli altri casi previsti dal presente capitolato e nei restanti atti di gara.
- In caso di reiterata verifica dell'avvenuta consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara, o di altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all'uso cui sono stati destinati.

In ogni caso di risoluzione, oltre all'applicazione della penale, è fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 codice civile).

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per la Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi la fornitura, in danno all'Appaltatore inadempiente. All'Appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'Appaltatore inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.

## **20. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL' ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016**

Al presente appalto si applicano le disposizioni della normativa sulla privacy – D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i. e Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR).

Tali disposizioni riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dal CRO, nell'ambito del presente appalto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Pertanto il CRO effettuerà il trattamento di dati personali riguardanti i soggetti di cui al presente appalto solo ove si tratti dei rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, i dati personali comunicati, saranno raccolti e trattati dal CRO quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni quali responsabili o incaricati del trattamento.

Relativamente ai dati personali trattati per il presente appalto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E' onere dell'appaltatore garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti dipendenti soci e collaboratori, che vengano comunicati alla stazione appaltante ai fini dell'esecuzione del contratto di cui al presente appalto, e, in particolare il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di Società per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

I dati personali saranno trattati per:

- permettere la partecipazione alle procedure di affidamento di forniture di beni o servizi;
- l'instaurazione e l'esecuzione dei contratti e delle convenzioni;
- la gestione delle correlate attività amministrative.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per partecipare alle procedure di affidamento o convenzionamento nonché per la gestione ed esecuzione dei rapporti che ne derivano, ed il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di instaurare qualsiasi tipo di rapporto giuridico con il CRO.

Le attività di trattamento dei dati personali sono svolte dal CRO per la stipula del rapporto contrattuale e per dar seguito agli obblighi previsti dalla legge.

Il CRO tratta i dati personali, con modalità cartacea e/o elettronica, limitatamente a quanto strettamente necessario, avvalendosi di soggetti appositamente autorizzati ai sensi degli articoli 28 e 29 del G.D.P.R., previa adozione di adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative.

Ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, il periodo di conservazione dei dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge.

Qualora fosse indispensabile conservare i dati personali oltre i predetti termini sarà garantito il diritto di conoscere i motivi della proroga; trascorso il periodo suindicato di conservazione i dati personali verranno eliminati da ogni archivio cartaceo e informatico.

Il CRO non trasferirà i dati personali a Paesi terzi o Organizzazioni Internazionali, ma li comunicherà a soggetti terzi, che li tratteranno in qualità di autonomi Titolari, nei soli casi previsti dalla legge, o previa esplicita richiesta.

In ogni momento sarà possibile contattare il Data Protection Officer del CRO per esercitare il diritto di accedere ai dati personali, la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione dei dati incompleti, e, nei casi stabiliti da legge o regolamento, la loro cancellazione o limitazione del trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). La richiesta deve essere inoltrata all'indirizzo mail dedicato [dpo@cro.it](mailto:dpo@cro.it), o depositata per scritto all'Ufficio del protocollo o inviata con raccomandata A/R alla sede del CRO.

Con le stesse modalità possono essere presentate anche le richieste di chiarimento o approfondimento relative al trattamento dei dati personali, mentre ulteriori informazioni sulle politiche di trattamento dei dati del CRO sono disponibili sul sito web istituzionale

Qualora si ritenga che i dati personali siano trattati in modalità non conforme alla normativa vigente è possibile proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

La presentazione di tale ricorso non pregiudica l'esercizio dei diritti nelle ordinarie sedi giudiziarie.

Poiché, in relazione all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, l'aggiudicatario effettuerà trattamenti di dati personali per conto dell'ENTE, l'aggiudicatario stesso è designato quale RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del RGPD. I trattamenti da parte del responsabile verranno disciplinati dal contratto redatto e sottoscritto tra le parti.

## **21. DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI**

L'Appaltatore, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

- a) Pec (posta elettronica Certificata) inviata all'indirizzo indicato dalle parti nel contratto;
- b) telefax presso i rispettivi numeri telefonici indicati dalle parti nel contratto;
- c) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

## **22. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., l'Appaltatore s'impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato d'onori si conviene che, in ogni caso, la Stazione Appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

L'Aggiudicatario, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, la Stazione Appaltante verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pordenone.

## **23. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE**

L'Appaltatore si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa.

Qualora venga promossa nei confronti della Stazione Appaltante azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Stazione Appaltante, la stessa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

## **24. PERSONALE DELL'APPALTATORE**

Nel caso in cui fosse necessaria la presenza, a qualsiasi titolo, di personale dell'Appaltatore presso la Stazione Appaltante il medesimo deve avvalersi di propri operatori qualificati e/o specializzati, in grado di esprimersi in lingua italiana o in lingua inglese. L'Appaltatore dovrà dotare ogni proprio operatore di un tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

L'Appaltatore si impegna ad osservare e applicare integralmente per il proprio personale e per quello degli eventuali subappaltatori autorizzati (se Cooperative anche nei confronti dei soci) tutto quanto previsto dal presente Capitolato, dalle disposizioni interne vigenti presso la Stazione Appaltante, da tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali (contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese di settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e per le località in cui si svolge l'appalto anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali fino alla loro sostituzione) relative alla disciplina del rapporto di lavoro, in particolare per quanto riguarda le norme relative all'assunzione del personale, alle assicurazioni obbligatorie e alla sicurezza sul lavoro.

Nei suddetti obblighi sono compresi quelli assicurativi anti-infortunistici, assistenziali e previdenziali.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Codice Civile, a far rispettare gli obblighi di cui sopra anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a salvaguardia degli adempimenti contributivi e retributivi.

L'Appaltatore dovrà inoltre dotare il proprio personale di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione delle attività connesse con l'espletamento del presente appalto, secondo le vigenti disposizioni di legge e quant'altro previsto nel presente capitolato.

L'Appaltatore è tenuto a segnalare subito al Direttore dell'Esecuzione del Contratto o al Direttore dei Lavori le anomalie che venissero rilevate durante lo svolgimento della propria attività nonché ad assicurare che il proprio personale mantenga il segreto per ogni fatto o circostanza conosciuti a causa dell'attività lavorativa, oltre ad attenersi a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

L'Appaltatore dovrà indicare nome e cognome e qualifica del personale di cui sopra e produrre, quando richiesto, una dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi (copertura assicurativa per Responsabilità Civile verso terzi e rischi personali), antinfortunistici e previdenziali relativi al proprio personale.

Quanto sopra si applica anche per casi non espressamente previsti ma in cui si ravvisi, ai fini della corretta esecuzione del contratto, la necessità che l'Appaltatore impieghi o metta a disposizione della Stazione Appaltante detto personale.

In particolare, la Ditta aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici".

Nel caso in cui il personale dell'Appaltatore o dei subappaltatori o subcontraenti ponga in essere comportamenti, atteggiamenti e attività tali da non consentire il buon svolgimento delle attività, tanto da costituire grave inadempimento, o violino gli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati, la Stazione Appaltante potrà chiedere la sostituzione del personale, fatto salvo, il diritto di agire nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art.1382 Codice Civile).

## **25. MODIFICHE NORMATIVE, NORME DI RINVIO E FINALI,**

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto medesimo, la Stazione Appaltante e l'Appaltatore potranno concordare le opportune modifiche ai documenti sopra richiamati sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi.

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Allegati:

**ALLEGATO 1 – “Informazioni per le ditte appaltatrici”**